



TRIBUNALE DI FERMO



ORDINE FORENSE DI FERMO

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI PRESSO IL TRIBUNALE DI FERMO

La Magistratura e l'Avvocatura di Fermo condividono il convincimento che l'amministrazione della giustizia e la funzione giurisdizionale debbano essere esercitate con la dignità e con il decoro richiesti dalla loro rilevanza costituzionale e sociale e con le modalità tali da assicurarne, nel precipuo interesse del cittadino, la migliore funzionalità possibile.

A tale scopo la Magistratura e l'Avvocatura hanno concordato il presente Protocollo per la gestione delle udienze dibattimentali penali.

Tale protocollo, ovviamente, non potrà costituire strumento per esigere dai Magistrati o dagli Avvocati difensori prassi, provvedimenti o comportamenti contrastanti con norme processuali, ordinamentali o deontologiche.

La sua condivisione ed il suo rispetto si pongono, tuttavia, quali condizioni essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di dignità ed efficienza della funzione giurisdizionale sopra ricordati.

1 Orario di inizio delle udienze

L'udienza penale dibattimentale, sia monocratica che collegiale, inizia di regola alle ore 9.00.

L'udienza per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio direttissimo con rito monocratico inizia non prima delle ore 10.00..

Nel rito collegiale, il pubblico dibattimento può essere preceduto dalla celebrazione dei procedimenti urgenti in camera di consiglio.

Il Cancelliere deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza" (art. 21 del regolamento per l'esecuzione del c.p.p.). il Cancelliere apre quindi l'aula alle ore . 8,45 (non prima delle ore 9,45 per l'udienza del turno direttissime monocratiche) e cura l'afflusso delle parti, degli ausiliari del Giudice e dei testimoni, identificando questi ultimi.

2 Orario di fine udienza

L'udienza penale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal Giudice in modo che abbia una prevedibile durata di meno di 4,30 ore effettive (9,00- 13,00) e in modo che non si protragga oltre le 14,00 fatte salve le esigenze dei processi con imputati detenuti e la particolare necessità che si presenti di completare la trattazione di un procedimento o di una sua fase, fatte salve altresì le udienze fissate ad horas.

Nel caso l'udienza dovesse prolungarsi dopo le ore 15.00 è prevista una pausa non inferiore a 20 min. tra le 14.00 e le 15.00.

3 Udienza di prima comparizione avanti al Tribunale in composizione monocratica - c.d. Udienza di smistamento

L'udienza di prima comparizione a citazione diretta, cd. udienza di smistamento, con eccezione dei giudizi con imputato detenuto e, salvo casi particolari, sarà dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti (compresa la costituzione della parte civile), alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove.

Nella stessa udienza saranno, di regola, presentate trattate e decise le richieste di patteggiamento e di rito abbreviato.

Le udienze verranno disciplinate con il seguente orario:

- nella fascia oraria 9.00 – 10.00 saranno tenute le udienze in cui vi è richiesta di riti alternativi (patteggiamento e giudizio abbreviato – possibilmente in forma scritta) e/o remissione di querele; ove possibile gli accordi sulla pena dovranno essere raggiunti prima dell'udienza con il PM titolare o con il PM di udienza, nonché le cause in cui sia difensore un avvocato che sia in stato di gravidanza o puerperio (nei tre mesi successivi alla nascita) e che ne faccia richiesta all'inizio dell'udienza.

- nella fascia oraria 10.00 – 11.30 le cause ricadenti nella prima metà del ruolo;

- nella fascia oraria 11.30 – 13.00 le cause ricadenti nella seconda metà del ruolo.

(Esempio: se il ruolo comprende 40 procedimenti, quelli dal n. 1 al n. 20 saranno trattati tra le 10.00 e le 11.30 con l'ordine indicato sul ruolo; i procedimenti dal n. 21 al 40 dalle 11.30 alle 13.00.)

A tal fine il venerdì che precede l'udienza, presso il Consiglio dell'Ordine, sarà a disposizione degli avvocati il ruolo di udienza del successivo martedì così da permettere a tutti di conoscere la fascia oraria in cui sarà tenuta la propria udienza.

In tale udienza non si assumono prove, né si dà corso all'esame di imputati, periti o consulenti tecnici. Per questa ragione, le parti non devono citare testimoni e i propri consulenti tecnici.

In calce ai decreti di citazione a giudizio sarà inserito a cura dell'Ufficio del Pubblico Ministero il seguente avviso: "la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere il risarcimento del danno e/o di rimettere la querela. Ha, pertanto, il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire alla sopra indicata udienza. Potrà essere, tuttavia, nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire. La mancata comparizione senza giustificato motivo a tale seconda udienza potrà essere sanzionata con ammenda; potrà essere, inoltre, disposto l'accompagnamento coattivo a mezzo della Polizia Giudiziaria".

4 Udienze di prima trattazione provenienti GUP- collegiali – opposizione a decreto penale di condanna

Relativamente alle udienze di prima trattazione provenienti Gup – opposizione a decreto penale – udienze collegiali.

In tale udienza, di regola, saranno sentiti solo i testi del Pubblico Ministero salvo comunicazioni formali al difensore a cura della cancelleria.

La mattina stessa dell'udienza il Giudice (o Il Collegio), tenuto conto dei testi presenti, della tipologia e/o durata dei procedimenti da trattare, indicherà l'ordine dei procedimenti che verranno trattati.

Nell'ambito di quanto sopra specificato il Giudice (o il collegio) tratterà con precedenza, nell'ordine, i giudizi per i quali siano presenti parti private, testimoni o dichiaranti in specie se siano: detenuti, portatori di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenni o provenienti da Regioni diverse dalle Marche, nonché le cause in cui sia difensore un avvocato che sia in stato di gravidanza o puerperio (nei tre mesi successivi alla nascita) e che ne faccia richiesta all'inizio dell'udienza.

I difensori devono comunicare nei giorni che precedono l'udienza i documentati e concomitanti impegni professionali, che potrebbero comportare il rinvio o il differimento del procedimento, segnalandolo al PM ed anche alle altre parti private. Analoga comunicazione dovrà essere data in caso di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi professionali, ove possibile, il Giudice deciderà sull'istanza di differimento prima dell'udienza.

5 Udienza Preliminare

Le udienze preliminari sono fissate ad ora (o frazione di ora) fissa; la scelta di eventuale rito alternativo comporterà che:

- Nel caso di richiesta di giudizio abbreviato (preferibilmente comunicata al Giudice ed al PM qualche giorno prima dell'udienza) la discussione di regola verrà rinviata ad altra data successiva, salvo accordo diverso tra le parti ed il Giudice;
- Nel caso di richiesta di patteggiamento, soprattutto in situazioni di particolare complessità o criticità, è opportuno concordare la pena con il PM qualche giorno prima dell'udienza..

6 Rinvio delle udienze – criterio ed orario

Nell'individuare la data di rinvio del processo, il Giudice tiene conto del calendario di udienza, possibilmente ad horas, riservando le fasce di prima mattina ai giudizi di più spedita trattazione, e quelle di tarda mattina per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga.

Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della camera di consiglio e, comunque, preferibilmente, nella fascia oraria delle h. 12.00.

L'orario, indicato nell'ordinanza di rinvio, è quello prima del quale il processo non sarà chiamato.

Ragioni del rinvio

Il Giudice comunica a imputati e testimoni le ragioni dei rinvii.

Comunicazione dei rinvii d'ufficio: Ove l'assenza del Giudice per una determinata udienza- per ferie, corsi di aggiornamento professionale, malattia o qualunque altra causa tale da determinare la necessità di un rinvio- sia certa con anticipo, l'Ufficio ne dà subito notizia per fax o per via telematica al Procuratore della Repubblica e al Consiglio dell'ordine.

Le parti avranno cura di avvisare i propri testi del rinvio dell'udienza

8 Obbligo di indossare la toga

I Giudici, I Pubblici Ministeri, i Difensori, hanno l'obbligo di indossare la toga.

9 Accesso delle parti alla Camera di consiglio e modalità del colloquio delle parti con il Giudice

P.M., Difensori e parti private possono accedere alla Camera di Consiglio esclusivamente per la celebrazione di giudizi sottoposti a rito camerale.

10 Esposizione delle parti

P.M. e difensori evitano, nella perorazione delle loro tesi, inutili divagazioni e ripetizioni, in particolare, quando abbiano presentato memorie difensive.

11 Tempi di durata della camera di consiglio



Il Giudice (il collegio) indica alle parti, anche in modo approssimativo, i tempi della camera di consiglio ove sia prevedibile una particolare durata, così da consentire l'eventuale allontanamento delle parti dall'aula.

12 Istanza di ammissione al gratuito patrocinio

I difensori presentano in Cancelleria l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di legge e, in sede di conclusioni, depositano, comunque in cancelleria la proposta di parcella.

Il Giudice ove possibile provvede alla liquidazione nel termine del deposito della motivazione della sentenza, e comunque entro 15 gg da tale deposito.

13 Modifiche ed aggiornamenti


Entro il 30 novembre di ogni anno, Il Presidente del Tribunale, dopo le opportune consultazioni con il Consiglio dell'Ordine Forense e con la Camera Penale, può indire un incontro aperto agli Avvocati, ai Magistrati inquirenti e giudicanti, al Dirigente della Cancelleria penale e al personale che presta assistenza alle udienze, al fine di raccogliere osservazioni e proposte ed eventualmente formare una Commissione di lavoro che apporti al presente Protocollo le variazioni ritenute opportune.

Fermo, 29 LUG. 2015

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Ugo VITALI ROSATI





IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERMO

Avv. Francesca PALMA

